



COMUNE DI ALLISTE

PROVINCIA DI LECCE

E mail: segreteria@comune.alliste.le.it

http: www.comune.alliste.le.it

COPIA DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N 17

DEL 27 GENNAIO 2010

OGGETTO: RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO LA SENTENZA DEL TAR LECCE N. 309/10 – NOMINA DIFENSORE

L'anno DUEMILADIECI il giorno VENTISETTE del mese di GENNAIO
Alle ore 11,15 Nella sala delle adunanze del Comune, convocata si è riunita la Giunta
Comunale nelle persone dei Signori:

SINDACO RENNA ANTONIO E.
ASSESSORE VENNERI ANTONIO
ASSESSORE RIZZO RENATO
ASSESSORE SCANDEREBECH DONATUCCIO
ASSESSORE CRESPINO MARCO
ASSESSORE PETRACCA AMLETO
ASSESSORE COSTANTINI MAURO

Presenti	Assenti
SI	
SI	
SI	
SI	
	SI
	SI
	SI

Assume la presidenza il Sig. Antonio Ermenegildo RENNA nella-qualità di SINDACO

Partecipa il Segretario Generale Dott. ssa Loredana CAMPA

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto

Parere di regolarità tecnica art. 49 T.U. 267/2000	Parere di regolarità Contabile art 49 T.U. 267/2000
FAVOREVOLE	FAVOREVOLE
data 27/01/2010	Data 27/01/2010
F/TO: Avv. Luca LEONE	F/TO: Dott.ssa Angelica REHO

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- che con ricorso notificato in data 25.9.2009, il Sig. Francesco Cazzato proponeva ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Sezione di Lecce, avverso il Decreto sindacale n. 75 del 14 agosto 2009, avente ad oggetto la revoca dell'incarico di assessore comunale;
- parte ricorrente, nell'atto introduttivo del giudizio, ha ritenuto che tale revoca fosse viziata per i seguenti motivi di diritto: violazione artt. 7 e ss. L. n. 241/1990, violazione art. 46 D.Lgs. 267/2000, eccesso di potere;
- il Comune di Alliste si è costituito regolarmente in giudizio sostenendo la legittimità del Decreto sindacale e sottolineando che la revoca dell'Assessore comunale da parte del Sindaco risulta conforme alla Legge.

Considerato:

- che il TAR Lecce, con Sentenza n. 309/10, ha accolto il ricorso, disponendo l'annullamento del provvedimento impugnato;
- che la Sentenza del TAR suddetta non appare condivisibile, in quanto l'Amministrazione Comunale ritiene che la revoca dell'Assessore Cazzato, avvenuta con il Decreto Sindacale n. 75/09, sia pienamente legittima e sorretta da motivazioni conformi alla Legge;
- che sussistono, quindi, fondati motivi per proporre appello al Consiglio di Stato avverso la Sentenza n. 309/10 del TAR Lecce;
- che il Sindaco, con Decreto n. 10 del 27 gennaio 2010, ha ravvisato l'opportunità di incaricare l'Avv. Angelo Vantaggiato del foro di Lecce, quale legale di fiducia del Comune di Alliste nell'appello suindicato, in quanto professionista di provata esperienza e professionalità ed abilitato a partecipare innanzi le magistrature superiori.

Verificato che l'Avv. Vantaggiato, contattato per le vie brevi dal Responsabile del Settore Affari Generali, ha manifestato la propria disponibilità a redigere la propria parcella professionale mediante applicazione dei minimi tariffari.

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ex art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 da responsabili dei settori competenti.

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e termini di legge dai presenti votanti.

DELIBERA

1. La premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. Di prendere atto del Decreto sindacale n. 10 del 27 gennaio 2010;
3. Di proporre appello al Consiglio di Stato avverso la Sentenza n. 309/10 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Sezione di Lecce –;
4. Di nominare l'Avv. Angelo Vantaggiato, del foro di Lecce, quale legale di fiducia del Comune di Alliste nella causa di appello indicata, in quanto

professionista di provata esperienza e professionalità, quale procuratore *ad lites*, attribuendo allo stesso tutti i poteri di legge in ordine al mandato conferito;

5. Di dare atto che in favore del predetto professionista sarà liquidato un corrispettivo calcolato mediante applicazione dei minimi tariffari;

Con separata votazione unanime resa, ai sensi dell'art.134 comma 4, D.lgs. 267/2000, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile.